

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001



INDICE REVISIONI

N° Rev	Data approvazione CdA	Modifiche apportate
Rev 00	25/02/2015	Prima stesura
Rev 01	02 dicembre 2016	Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Reati Societari (legge 27 maggio 2015 n. 69) - Reato autoriciclaggio (Legge 15/12/2014 n. 186) - Reati ambientali (Legge 22 maggio 2015 n.68)
Rev 02	16 giugno 2020	Integrazioni Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Reato da corruzione tra privati e da istigazione alla corruzione tra privati (D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38) - Reato da Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (legge n. 199/2016) - Reato di procurato ingresso illecito nel territorio dello Stato e reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (L. 161/2017) - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 1 e 4 L.401/89) Aggiornamento riferimenti normativi di reati già presenti come reati presupposto nel Dlgs 231/2001 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - Razzismo e Xenofobia (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) - Reati ambientali (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) - Delitti contro la personalità individuale (tratta di persone) Adeguamento alla disciplina della gestione delle segnalazioni (whistleblowing) Aggiornamento riferimenti normativi Art 25 D.Lgs 231 per introduzione Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
Rev 03	15 febbraio 2021	Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Introduzione dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - inserimento di altre tipologie di reati di frode nell'art.24, di peculato e abuso di ufficio nell'art. 25 - introduzione del reato di contrabbando (art 25- sexiesdecies) a seguito della pubblicazione della L. 19.12.2019 n. 157, recante disposizioni in materia fiscale e della direttiva PIF (D.Lgs. 14.07.2020, n. 75 -Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

INDICE

PARTE GENERALE	4
0. INTRODUZIONE	4
A. Generalità del Decreto Legislativo 231/01	4
B. Destinatari della norma e criteri di imputazione	4
C. Gli enti non profit e le cooperative	5
D. Catalogo dei reati	5
E. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	5
1. ADOZIONE DEL MODELLO	7
A. Attività della Cooperativa	7
B. Principi ispiratori del Modello	8
C. Finalità del Modello	8
D. Struttura e elementi costitutivi del Modello	9
E. Approccio metodologico per l'individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231 e definizione del Modello	9
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	10
A. Requisiti	10
B. Nomina e composizione	10
C. Compiti e poteri	10
D. Regole di funzionamento	11
E. Rapporti con gli Organi Sociali	12
F. Flussi informativi	12
G. Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (whistleblowing)	13
3. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	14
4. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	14
A. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti	14
B. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori	15
5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	15
A. Principi generali	15
B. Sanzioni applicabili agli impiegati, ai quadri ed agli operai	16
C. Sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori	16
D. Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partner	16
PARTE SPECIALE	17
CATALOGO REATI PRESUPPOSTO	18
ALLEGATI	
- SCHEDE REATI PRESUPPOSTO	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

In accordo al Decreto Legislativo del 08.06.2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29.09.2000, n.300".

Questo documento è di proprietà di Farsi Prossimo ONLUS Società Cooperativa Sociale, ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla cooperativa stessa.

PARTE GENERALE

0. INTRODUZIONE

a. Generalità del Decreto Legislativo 231/01

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed emanato in virtù della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nell'ipotesi di compimento di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio delle medesime da parte di:

- soggetti collocati in ruoli apicali dell'ente interessato ("persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso", art. 5 comma 1, lett. a);
- semplici dipendenti ("persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a", art. 5 comma 1, lett. b).

Costituisce presupposto essenziale della responsabilità dell'ente la circostanza che l'autore, sia esso soggetto apicale o meno, abbia commesso il reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente: le due condizioni sono stabilite in via alternativa tra di loro, cosicché sarà sufficiente che il soggetto che ha compiuto il fatto abbia agito nell'interesse dell'ente, anche quando l'ente non abbia tratto beneficio dalla sua condotta.

La responsabilità dell'ente trova applicazione anche quando l'autore abbia agito solo parzialmente nell'interesse dell'ente: in tal caso, quando egli abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà.

La responsabilità dell'ente resta esclusa qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e tale responsabilità non esclude la responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato il reato.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

In tal modo il legislatore italiano ha superato l'antico detto "*societas delinquere non potest*" e allineato la legislazione italiana a quella di altri Paesi della UE e a quella internazionale.

Quindi la società non può più essere considerata mera finzione giuridica, bensì soggetto cui possono essere imputate responsabilità in relazione a particolari comportamenti ed ecco quindi la ragione del riconoscimento della responsabilità amministrativa degli enti per reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi e la conseguente introduzione di forme di controllo e di responsabilizzazione anche penalistica dei soggetti collettivi.

Il ricorrere all'interesse personale dell'autore della condotta illecita non vale ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo.

b. Destinatari della norma e criteri di imputazione

Ai sensi dell'art. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ciò significa che il dettato del

Decreto si applica a:

- enti dotati di personalità giuridica quali: SpA, Srl, società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati, pubblici ed economici;
- enti privi di personalità giuridica quali snc, sas, consorzi, associazioni non riconosciute.

Gli enti individuati rispondono in via amministrativa, secondo quanto previsto da art.5 del D.Lgs. 231/2001, della commissione dei reati, qualora siano stati perpetrati nel loro interesse o vantaggio da soggetti (apicali e non) già individuati al punto a.

I termini “interesse” e “vantaggio” dell’impresa devono essere intesi come indicato:

- interesse: azione finalizzata a ottenere un vantaggio per l’ente. Occorre in tal caso verificare l’intenzione dell’autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all’ente per cui opera;
- vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica evidente per la società beneficiaria. In tal caso l’indagine è oggettiva e il vantaggio è rappresentato dall’effettivo beneficio ottenuto dall’ente.

c. Gli enti non profit e le cooperative

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 dispone l’applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa “[...] agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre non si applicano “[...] allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive di personalità giuridica, che, più facilmente, possono sottrarsi ai controlli statali, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell’ambito dell’applicabilità del Decreto, utilizzando una formula più elastica come quella di “ente”.

Da quanto appena detto, è evidente che anche gli enti non profit rientrano nell’applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell’ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore.

Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Non si deve dimenticare che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente all’esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale che, nonostante il presunto carattere strumentale, diviene economicamente rilevante. Pertanto, l’operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale del tutto simili a quelli tipicamente sostenuti da entità produttive di reddito aziendale.

Le nuove procedure di accreditamento socio sanitario inoltre impongono ai soggetti privati accreditati con accordi contrattuali per prestazioni rese al Sistema Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno di applicare l’intero sistema di prevenzione di cui al D.Lgs 231 al fine di poter accedere alla stipula del contratto annuale.

d. Catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti “reati-presupposto”) e riportati nell’Allegato 1 del MOG.

e. Modello di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”) deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 e in generale, introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie indicata;

- (ii) di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- (iii) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo in modo fraudolento i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- (iv) che non sia stata omessa o si sia verificata insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto (ii).

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È pertanto evidente come la responsabilità dell'ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del Modello rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del Modello, si prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs.231/2001 (vedi Allegato 1).

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il sistema sanzionatorio applicabile nei confronti dell'ente in caso di condanna prevede (artt. 9 ss.):

- sanzioni pecuniarie, quantificate per "quote" e commisurate secondo la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Le sanzioni sono ridotte se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; se l'ente ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sanzioni interdittive, applicabili nei casi di reiterazione degli illeciti, ovvero nei casi di conseguimento, da parte dell'ente, di un profitto di rilevante entità e di presenza di gravi carenze organizzative che abbiano determinato o agevolato la commissione del reato.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione e revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse non si applicano se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Alle sanzioni pecuniarie e interdittive si aggiungono altre tipologie di misure, comunque applicabili all'ente, cumulativamente a quelle già esposte:

- la confisca del prezzo o del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e indipendente rispetto alla responsabilità personale dell'autore del fatto.

Infatti essa sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Nel caso di tentativo dei delitti che precedono resta comunque applicabile la responsabilità amministrativa dell'ente, salvo riduzione delle sanzioni.

Tale responsabilità è esclusa quando l'ente volontariamente abbia impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1. ADOZIONE DEL MODELLO

a. Attività della Cooperativa

La Cooperativa Farsi Prossimo è stata fondata nel novembre del 1993 su iniziativa della Caritas Ambrosiana per dare una risposta operativa alle varie situazioni di emergenza e di povertà che si presentavano nella Diocesi. Con la fondazione di Farsi Prossimo, Caritas intendeva conciliare le proprie finalità promozionali con la necessità e l'urgenza di fornire risposte concrete e tempestive alle situazioni di bisogno, dando nel contempo un chiaro messaggio educativo alla comunità cristiana e civile.

Nel tempo, alcuni servizi legati a territori o settori specifici di attività si sono distaccati costituendo a loro volta nuove cooperative. Nel novembre 1998 è stato così costituito il Consorzio Farsi Prossimo, che si pone come punto di convergenza delle varie realtà cooperative legate alla Caritas Ambrosiana.

Nel 2011 si è realizzata la fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale S. Martino ONLUS, nata nel 1919 come cooperativa di consumo e trasformata in cooperativa sociale nel 1996, anche grazie al sostegno di Caritas Ambrosiana e di Farsi Prossimo. La fusione ha consentito un ulteriore ampliamento in termini di compagine sociale, attività, patrimonio e radicamento territoriale.

Farsi Prossimo oggi è una realtà articolata e di grandi dimensioni che ha maturato una forte competenza di intervento sociale. Si occupa, oltre che di rifugiati, di donne maltrattate o vittime della tratta; di minori sia italiani che stranieri, attraverso comunità residenziali per ragazze e per minori stranieri non accompagnati e, più in generale, delle problematiche legate al mondo dell'adolescenza. Accoglie in comunità donne con bambini. Si occupa delle persone senza dimora e di famiglie sfrattate, anche attraverso progetti di housing sociale. Sta consolidando attività di catering che hanno come scopo primario quello di offrire opportunità di lavoro e crescita professionale a donne straniere. Lavora per favorire percorsi d'inserimento e integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

L'azione di Farsi Prossimo si sviluppa sul territorio della Diocesi Ambrosiana, con prevalenza nel territorio del Comune di Milano e del suo hinterland

Farsi Prossimo intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e interventi specializzati rivolti a persone in situazione di difficoltà e vulnerabilità, quali: comunità residenziali e semiresidenziali, centri di accoglienza, servizi di housing sociale e di homing, strutture di semi-autonomia, servizi di integrazione e aggregazione sociale, servizi di counselling, servizi di orientamento territoriale, servizi socio-educativi per minori italiani e stranieri, laboratori. Svolge inoltre attività di consulenza, progettazione e formazione rivolte ad operatori pubblici e privati, di iniziativa propria o in convenzione con Enti Pubblici e Privati.

Per poter conseguire tali finalità, Farsi Prossimo cerca ogni anno di consolidare gli obiettivi raggiunti, e di migliorare alcuni aspetti strategici funzionali a sostenere il lavoro sociale svolto sul territorio.

Farsi Prossimo ha ottenuto la Certificazione di Qualità fin dal 2003 e da dicembre 2017 è certificata UNI EN ISO 9001:2015 nei seguenti ambiti: progettazione ed erogazione di servizi di assistenza in ambito socio-assistenziale o per persone e/o nuclei familiari in difficoltà; erogazione di servizi di formazione, consulenza e orientamento.

b. Principi ispiratori del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica dell'ente di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Cooperativa stessa, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

c. Finalità del Modello

Il Modello:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto e sulle conseguenze in merito alla mancata applicazione e presa in considerazione;
- chiarisce gli aspetti di responsabilità della cooperativa per i reati commessi, nel proprio interesse o vantaggio, da propri esponenti (apicali) o propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, volto a informare riguardo i contenuti della legge e a indirizzare le attività della cooperativa sulla linea marcata dal Modello;
- definisce le modalità di vigilanza e controllo sull'effettiva implementazione e osservanza del Modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare in tutti coloro che operano per nome e per conto della Cooperativa in attività "sensibili" in base al decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni sia nei propri confronti che in quelli della Cooperativa (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ovvero se comunque il reato è stato commesso nell'interesse della Cooperativa stessa);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Cooperativa in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Cooperativa intende attenersi nell'erogazione dei propri servizi in linea con la mission dell'ente;
- esporre tali principi ed esplicitare il Modello, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzati in particolare agli ambiti maggiormente esposti al rischio secondo le specifiche del decreto per prevenire e contrastare la commissione eventuale del reato.

d. Struttura e elementi costitutivi del Modello

Il presente Modello è composto da una introduzione generale e da schede dedicate, elaborate ciascuna con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

In dettaglio il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 è così composto:

- Il presente documento
- L'Elenco aggiornato dei reati presupposto
- Il Codice etico
- Statuto e regolamenti interni della Cooperativa
- Delibera deleghe, procure e soglie autorizzative (contenute nel camerale e in specifico verbale di CDA)
- Organigramma nominativo della Cooperativa
- Gap analysis sui reati presupposto 231
- Sistema sanzionatorio (contenuto nel presente documento)
- Il Regolamento dell'ODV
- Elenco flussi informativi ODV

e. Approccio metodologico per l'individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231 e definizione del modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello ha individuato in via preliminare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Tale lavoro è svolto collegialmente dai Referenti interni degli OdV delle cooperative del Consorzio Farsi Prossimo. In particolare il gruppo di lavoro dei Referenti interni ha il compito di:

- analizzare i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste;
- evidenziare, mediante una ricognizione di tutti gli ambiti aziendali, dove, in assenza di tutele, è maggiore il rischio (probabilità) di commissione di reato previsto dal decreto;
- predisporre e aggiornare una mappa dei rischi maggiormente esposti al 231 (probabilità x conseguenza = peso del rischio), con relative azioni implementate per il contenimento specifico;
- mappare e analizzare i processi a rischio;
- valutare l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti, quali organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali, misure già previste dal sistema di gestione qualità, eventualmente integrato con ambiente e sicurezza;
- stabilire i principi e i requisiti del sistema di controlli;
- stabilire il codice etico e il sistema sanzionatorio.

Ulteriori aggiornamenti sono richiesti a fronte dell'allargamento periodico dei "reati presupposto" inclusi nel D Lgs 231/2001.

Tali aggiornamenti prevedono le seguenti attività:

- identificazione attività Cooperativa a rischio per nuovo reato presupposto (nel caso di allargamento dei reati presupposto);
- revisione e aggiornamento mappa analisi del rischio specifico;
- verifica adeguatezza al rischio dei presidi in atto;
- confronto tra la situazione di rischio e dei relativi presidi e le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente (gap analysis)
- eventuale integrazione procedure operative

Il Modello prevede che gli aggiornamenti del MOG vengano predisposti dall'OdV e successivamente approvati dal CdA, che ne darà poi informazione a tutti i lavoratori della Cooperativa.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

a. Requisiti

Per confermarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero: **stabilità e continuità, indipendenza ed autonomia, professionalità, onorabilità.**

b. Nomina e composizione

In considerazione della specifica realtà della Cooperativa, Farsi Prossimo identifica l'OdV in un organo composto da un membro esterno e da un responsabile di funzione aziendale, individuati in una apposita delibera del CdA.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, in capo a ciascuno di essi, dei seguenti requisiti:

- autonomia di iniziativa e di controllo;
- stabilità e qualificazione professionale;
- efficienza operativa e continuità di azione;
- indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

Costituisce causa di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio il trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, dalla Cooperativa e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV della Cooperativa resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

c. Compiti e poteri

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l' idoneità e l' adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall' Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all' interno dell' Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l' aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l' eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l' analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l' elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l' OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l' adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l' aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell' attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l' attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello per l' adozione di provvedimenti sanzionatori;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto "Rapporto con gli Organi Sociali";
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l' OdV.
- curare che il sistema di procedure sia completo, efficace ed utilizzato ed il personale debitamente formato;

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l' OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- *verifiche sugli atti*: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Cooperativa nelle aree di attività a rischio;
- *verifiche sulle procedure*: verifica dell' effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali in materia di cooperative.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall' OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell' OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente la previsione delle spese per l' anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell' anno precedente.

L' OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Cooperativa;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutte la documentazione concernente l' attività svolta dall' OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell' OdV.

d. Regole di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione designa, tra i componenti dell' OdV, un membro con funzioni di Presidente e un membro con funzioni di Segretario. L' OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Presidente.

È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV.

e. Rapporti con gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri organi della Cooperativa.

A tal fine l'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- periodicamente, nel corso delle riunioni degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;
- annualmente, tramite redazione di specifica relazione annuale, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente e agli altri membri del Consiglio.

f. Flussi informativi

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- i obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i destinatari del Modello;
- ii obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei destinatari del Modello e/o delle funzioni interessate.

In relazione al punto (i) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, la Cooperativa ha istituito un apposito account di posta elettronica: odv@farsiprossimo.it

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Cooperativa.

Con riferimento al punto (ii), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Cooperativa e/o erogati alla clientela;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

L'Elenco dettagliato, le tempistiche di comunicazione e i soggetti responsabili di tali comunicazioni sono definiti nel dettaglio dall'OdV e comunicati al CDA, che provvederà a informare i soggetti coinvolti e a verificarne l'operato.

g. Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (whistleblowing)

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'amministrazione o di una azienda, che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione. La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'Ente o società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi e delle segnalazioni

In considerazione dell'attuazione da parte dell'Ente del modello ex Dlgs. 231/2001 si ritiene di indicare le seguenti modalità di segnalazione:

- Invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV: odv@farsiprossimo.it
- Invio tramite posta ordinaria a: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 – Via Fusinato 7 20156 Milano, anche mediante il modulo anonimo presente sul sito istituzionale della Cooperativa

Obblighi e requisiti del sistema di segnalazione (whistleblowing)

Tutti i Destinatari (quali a mero titolo di esempio: Apicali, Sottoposti e terzi che operano nell'interesse o vantaggio della Società), hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Esse possono essere di tre tipi:

- Aperta
- Confidenziale
- Anonima

Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari

ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e succ. modif., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.U. 679/2016).

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. In tali casi la norma prevede l'irrogazione di sanzioni.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.). Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

3. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La Cooperativa si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione coordinamento e controllo interni, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti (per es. organigramma).

Il sistema delle deleghe deve assicurare:

- che l'esercizio del potere sia svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o criticità dell'operazione economica;
- che al processo decisionale prendano parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- che la Cooperativa sia validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate (ove si indichino i relativi poteri).

In tale direzione i poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV effettua verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa della Cooperativa.

4. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, la Cooperativa si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori della Cooperativa e per la loro formazione.

a. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

Diffusione del Modello sul sito internet mediante:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001, corredata dagli articoli di giornale più significativi e dalle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in relazione alla normativa in oggetto;
- estratto relativo a struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Cooperativa;
- procedura di segnalazione all'OdV e scheda standard per la comunicazione da parte del dipendente di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

Comunicazione (nelle forme da stabilire) al momento dell'adozione del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una comunicazione da parte degli organi individuati (es. Presidenza, CdA, ecc.) per comunicare che la Cooperativa si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rimandando al sito intranet aziendale per maggiori dettagli e approfondimenti. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti, da trasmettere all'OdV.

Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.

Formazione in aula alle prime linee ed ai responsabili operativi: presentazione a beneficio delle prime linee e dei responsabili operativi della Cooperativa nel corso della quale:

- si informa in merito alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Cooperativa all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Formazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato dalla Cooperativa.

b. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori

Pubblicazione sul sito internet aziendale: creazione di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al pubblico del Modello adottato dalla Cooperativa, contenenti in particolare:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita dalla Cooperativa all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Cooperativa.

Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):

- di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
- di impegno al rispetto dello stesso.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

a. Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica eventuali conseguenze (anche di altra natura - penale, amministrativa e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto.

La Cooperativa prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dalla funzione della Cooperativa dotata dei poteri necessari, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

In ogni caso, le sanzioni previste dal Modello dovranno essere irrogate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL - Cooperative Sociali.

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'OdV.

b. Sanzioni applicabili agli impiegati, ai quadri ed agli operai

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri dipendenti;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti.

Multa o sospensione (dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 4 giorni):

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre la Cooperativa ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

La sospensione rappresenta un provvedimento di maggior gravità rispetto alla multa.

Licenziamento:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e la possibile applicazione a carico della Cooperativa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

c. Sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori della Cooperativa sarà cura dell'OdV darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'azienda, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

Sanzioni applicabili:

- sanzione pecuniaria (2/5 volte una mensilità);
- revoca delle procura/delega;
- revoca della carica (per i casi più gravi).

d. Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partner

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, vi sono delle previsioni anche circa i rapporti con i collaboratori esterni e i partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Cooperativa e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui la Cooperativa si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto della Cooperativa di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Cooperativa.

PARTE SPECIALE

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Cooperativa ecc. e tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In generale, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di seguito indicate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Cooperativa, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Nella gestione di tutti i processi aziendali, Farsi Prossimo applica le regole proprie dei Sistemi di Gestione per la Qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2015

Le procedure e istruzioni del Sistema di Gestione per la Qualità sono progressivamente integrate con le misure definite per la prevenzione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Di seguito è riportato l'elenco dei reati presupposto, la valutazione sull'applicabilità alla cooperativa e, nel caso fosse applicabile, la scheda del reato con l'indicazione delle misure operative e le regole di condotta per impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Per un maggior dettaglio sui reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 e le relative sanzioni interdittive o in quote si rimanda alla consultazione dell'ultima versione della "Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D.Lgs 231/01, con riferimenti legislativi e sanzioni" disponibile on-line sul sito di ASSO 231, all'indirizzo www.asso231.it.

Catalogo “reati presupposto” previsti-dal D.Lgs. 231/2001

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS 231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO
		SI	NO	N°
ART. 24 modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. 75/2020	<u>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</u>	X		1
	<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) 			
ART. 24-BIS aggiunto dalla L. 48/2008; modificato dal D.Lgs. 7 e 8/2016	<u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</u>	X		5
	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n° 105) 			

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS 231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO N°
		SI	NO	
ART. 24-TER aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	<p align="center"><u>Delitti di criminalità organizzata</u></p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 			
ART. 25 modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs 75/2020	<p align="center"><u>Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</u></p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015] - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) (art modificato dalla L n. 3/2019) - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 			

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS 231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO
		SI	NO	N°
ART. 25-BIS aggiunto dal D.Lgs. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016	<u>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 		X	
ART. 25-BIS.1 aggiunto dalla L. 99/2009	<u>Delitti contro l'industria e il commercio</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 		X	

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS 231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO
		SI	NO	N°
ART. 25-TER aggiunto dal D.Lgs. 61/2002; modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017	<u>Reati societari</u>	X		2
	<ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015] - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017] - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017] Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) 			

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO N°
		SI	NO	
Art. 25- QUATER aggiunto dalla L. 7/2003	<u>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 		X	
Art. 25- QUARTER.1 aggiunto dalla L. 7/2006	<u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 		X	

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO
		SI	NO	N°
Art. 25- QUINQUIES aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016	<u>Delitti contro la personalità individuale</u>	X		9
	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 			
Art. 25- SEXIES aggiunto dalla L. 62/2005	<u>Reati di abuso di mercato</u>		X	
	<ul style="list-style-type: none"> - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) 			
Art. 25- SEPTIES aggiunto dalla L. 123/2007; modificato L. 3/2018	<u>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</u>	X		3
	<ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 			
Art. 25- OCTIES aggiunto dal D.Lgs. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014	<u>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</u>	X		4
	<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 			

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO
		SI	NO	N°
Art. 25- NOVIES aggiunto dalla L. 99/2009	<u>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171-octies L. n.633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato 		X	
Art. 25- DECIES aggiunto dalla L. 116/2009	<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	X		1

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO N°
		SI	NO	
Art. 25- UNDECIES aggiunto dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015, modificato dal D.Lgs. 21/2018	<u>Reati ambientali</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; - inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis) - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8) - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9) - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 			

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO N°
		SI	NO	
Art. 25- DUODECIES aggiunto dal D.Lgs. 109/2012, modificato dalla L. 161/2017	<u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</u>	X		6
	- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)			
Art. 25- TERDECIES aggiunto dalla L. 167/2017, modificato dal D.Lgs. 1/2018	<u>Razzismo e xenofobia</u>	X		8
	- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n.21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)			
Art. 25 quaterdecies introdotto dall'art. 5 della L. 39/2019	<u>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</u>		X	
	- Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/89) - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L.401/89)			
Art. 25 quinquiesdecies introdotto dal D.Lgs. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	<u>Reati tributari</u>	X		10
	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)			

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO N°
		SI	NO	
Art. 25 sexiesdecies articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020	<u>Contrabbando</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943) - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943) - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943) 		X	
Art. 12, L. 9/2013	<u>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 		X	

ART. D.LGS. 231/2001	TITOLO DEL REATO D.LGS231/2001 E REATI DI RIFERIMENTO	APPLICABILE ALLA COOP.		SCHEDA REATO N°
		SI	NO	
L. 146/2006	<u>Reati transnazionali</u> <u>[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 		X	

SCHEDA REATO 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D.LGS 231/2001) E CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (ART 25 DECIES)

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001)
- Corruzione e concussione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reati di riferimento

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti.

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

- Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito "PA") si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

Le figure che assumono rilevanza sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

a) Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Cooperativa ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- partecipazione a gare pubbliche e licitazioni private;
- gestione dei contratti con la PA;
- acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dalla PA;
- ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali;
- finanziamenti 5x1000.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

b) Regole di comportamento

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione della qualità qui indicate:

- PG 603 – Gestione amministrativa
- PG 703 – Gestione approvvigionamenti e fornitori
- PG 706 – Gestione progettazione
- PG 804 – Gestione verifiche ispettive esterne

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore), le visite di RSPP.

Nel caso di partecipazioni a gare pubbliche e licitazioni private i soggetti coinvolti debbono adottare un comportamento trasparente in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tenere traccia di tutta la documentazione. In fase di rendicontazione o invio di comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, è buona norma informare sempre il Presidente e/o il Vice Presidente.

Tutti i soggetti destinatari devono assicurare massima trasparenza nella gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti.

Nel caso di verifiche e ispezioni tutti i soggetti coinvolti debbono garantire sempre la presenza di almeno due persone con poteri e mansioni adeguati agli incontri nonché garantire la predisposizione e l'archiviazione di un verbale e tenere copia di tutta la documentazione consegnata all'autorità. Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Cooperativa, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, si prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 e 25 decies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
- effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
- proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
- effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere la "brand image" della Cooperativa. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
- comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;

- violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Cooperativa;
- stipulare contratti con la PA in assenza dei relativi poteri. I soggetti autorizzati e le modalità di attivazione di relazioni commerciali con la PA sono definite dalla PG 706 e da delibera del CDA;
- porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti, o in generale delle controprestazioni;
- distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- accedere a risorse finanziarie in assenza di autorizzazioni o fuori dai casi previsti.

L'effettuazione delle spese e dei pagamenti è regolata da quanto previsto dalla PG 603

c) Il sistema dei controlli

OdV definisce e attua le proprie attività di verifica periodica ed effettua controlli a campione. Nel contempo si fa obbligo – in caso di gare, appalti e convenzioni - di inviare un report all'OdV per le gare con importo superiore a 50.000 € (che la Cooperativa deve definire sulla base di procedure da redigere nel più breve tempo possibile).

Nel caso di verifiche ed ispezioni, l'OdV definisce e attua le proprie attività di verifica periodica ed effettua controlli a campione. Nel contempo si fa obbligo di segnalare all'OdV tutte le ispezioni/verifiche che possono avere rilevanza.

A questo proposito la Cooperativa dovrà dotarsi di una procedura o di individuare un responsabile debitamente formato.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA (ad esempio, nel caso di richiesta di erogazioni/finanziamenti pubblici, deve essere ben chiara, all'interno della Cooperativa, la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone le erogazioni/finanziamenti pubblici (ii) chi effettua l'attività di risk assessment per valutare la possibilità di ottenere tali erogazioni/finanziamenti pubblici (iii) chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta);
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dalla Cooperativa;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza è necessario:

- protocollare le procedure che disciplinino la partecipazione alle ispezioni giudiziarie, tributarie, fiscali e amministrative e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
- conservare traccia, attraverso la redazione di appositi verbali, di tutto il procedimento relativo all'ispezione. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

SCHEDA REATO 2

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D.LGS 231/2001)

Reati di riferimento

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs.n. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638, comma 1 e 2, c.c.)

a) Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Cooperativa ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative:

- alla gestione delle operazioni societarie: a) con le altre cooperative appartenenti al Consorzio Farsi Prossimo, b) con il Consorzio stesso, c) con il Consorzio Farsi Prossimo Salute;
- alla redazione dei documenti contabili societari, bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- alla gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

b) Regole di comportamento e sistema dei controlli

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione qualità qui indicate:

- PG 602 – Gestione infrastrutture
- PG 603 – Gestione amministrativa
- PG 703 – Gestione approvvigionamenti e fornitori
- PG 706 – Gestione progettazione
- PG 804 – Gestione verifiche ispettive esterne

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), da auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore).

È fatto obbligo, a carico dei destinatari del Modello, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Cooperativa, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Cooperativa;
- assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Cooperativa previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- predisporre procedure per la preparazione del bilancio e la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Cooperativa;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Inoltre, nei rapporti e nelle relazioni commerciali con terzi:

- sono vietate pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Cooperativa contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- è vietato offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura "istituzionale", nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;
- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Cooperativa;
- è vietato stipulare contratti di consulenza, intermediazione o similari in assenza dei relativi poteri. Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare:
 - il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

- l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente. L'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi;
- l'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata;
- gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

Al fine di prevenire l'attuazione dei reati sopra descritti e, con particolare riferimento ai bilanci di esercizio, alle relazioni e ad altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) sarà necessario prevedere specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali.

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:

- i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;
- i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dalla Cooperativa, si dispone la trasmissione al Consiglio di Amministrazione di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea.

SCHEDA REATO 3

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS 231/2001)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

Reati di riferimento

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

a) Aree a rischio reato

I reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato riguardano tutte le attività svolte. Sono state prese in considerazione anche quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Anche ai fini della redazione della presente sezione della Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR").

b) Le regole di comportamento e il sistema dei controlli

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione qualità qui indicate:

- DVR delle diverse sedi operative
- PG 601 – Selezione e gestione delle risorse umane
- PG 602 – Gestione infrastrutture
- PG 703 – Gestione approvvigionamenti e fornitori
- PG 706 – Gestione progettazione
- PG 707 – Gestione formazione interna 231

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore), le visite di RSPP, e di consulenti esterni (medico competente, consulente ADR, esperto qualificato per la sorveglianza radiometrica).

La politica aziendale in materia di sicurezza e salute sul lavoro è tenuta in considerazione nell'ambito della pianificazione dei relativi obiettivi, effettuata dalla direzione con cadenza annuale.

A tal fine, si indicano di seguito i principali obiettivi e le relative modalità di verifica e misurazione:

- assicurare il controllo degli adempimenti normativi in materia di sicurezza, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento e verificare il conseguente piano di attuazione degli interventi: tale obiettivo viene perseguito attraverso:
 - il monitoraggio continuo della normativa applicabile;
 - la verifica degli adempimenti dalla stessa previsti;
 - la verifica del livello di implementazione del piano di attuazione da effettuarsi ogni 6 mesi;
- effettuare la rilevazione e l'analisi sistematica di infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi nell'ambito delle attività aziendali;
- affrontare nelle riunioni periodiche della direzione, nelle riunioni tra questa e le diverse funzioni aziendali, o tra

funzioni aziendali, gli eventuali aspetti della sicurezza riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno e prevedere che si affrontino i temi e le eventuali problematiche legate alla sicurezza e salute sul lavoro, quando possibile con il coinvolgimento diretto dell'RSPP, del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) e dell'Organismo di Vigilanza, convocati a cura della funzione promotrice della riunione

- applicare il sistema sanzionatorio previsto dal CCNL.

Con specifico riferimento all'osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si ritiene indispensabile l'effettuazione dei seguenti adempimenti previsti dalla legge:

- che il datore di lavoro, o suo delegato, determini le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Cooperativa per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (MC);
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- che il datore di lavoro, o suo delegato, anche con il supporto dell'RSPP, identifichi e applichi in modo corretto gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- che il datore di lavoro, anche con il supporto dell'RSPP, identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
 - del DVR;
 - dei contratti d'appalto;
 - della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI).
- che l'RSPP sensibilizzi la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione, con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici.

Con specifico riferimento ai cantieri commissionati, la Cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare:

- effettuare una dettagliata analisi di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- eliminare i rischi, ove possibile;
- dare adeguata informazione/formazione ai lavoratori, dirigenti e preposti predisponendo anche misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- qualora rivesta la qualifica di committente, designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici;
- richiedere una dichiarazione dell'organico annuo alle imprese esecutrici;
- osservare ogni altra disposizione in materia di cantieri.

In merito all'attività informativa rivolta sia ai dirigenti che ai preposti che ai lavoratori, la stessa deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di salute e

sicurezza sul lavoro adottato dalla Cooperativa;

- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con le procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione adottata dalla Cooperativa, nonché ai principi indicati nella presente sezione della Parte Speciale della Cooperativa.

Ciò premesso, il datore di lavoro, o suo delegato, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto il personale, è tenuto ai seguenti oneri informativi:

- fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro., volontari) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle possibili conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- dare evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e a far sì che vengano verbalizzati gli eventuali incontri;
- fornire ai dipendenti e ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro., volontari) informazione sulla nomina dell'RSPP, del MC e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- documentare l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- coinvolgere l'RSPP e/o il MC nella definizione delle informazioni.

Il datore di lavoro, inoltre, deve:

- organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- coinvolgere l'RLS nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Sempre con riferimento all'attività formativa:

- l'RSPP e/o il MC debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per gli eventuali lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica nonché essere preventivamente ritenuti idonei dal MC in caso di lavorazioni che presentino specifici rischi;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione e organizzano periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

L'attività di formazione sopra descritta deve essere ripetuta periodicamente e della stessa deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Il datore di lavoro, in coordinamento con l'RSPP, dovrà provvedere alla conservazione, su supporto cartaceo oppure informatico, (i) della cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal datore di lavoro, (ii) del registro degli infortuni, e (iii) del DVR che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

Con riferimento alla tenuta della documentazione, il datore di lavoro, o suo delegato, è altresì chiamato a

garantire che:

- l'RSPP, il MC, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- qualora siano implementate procedure per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, siano conservate o su supporto cartaceo oppure informatico;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura della Cooperativa e messa a disposizione dell'OdV, qualora venga richiesta.

La Cooperativa, nelle sue funzioni preposte e di concerto con l'RSPP, deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio circa l'effettuazione dell'attività sopra descritta a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo, assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta la Cooperativa, laddove la specificità del campo di intervento lo dovesse richiedere, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- la programmazione temporale delle verifiche;
- l'attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

È quindi previsto un monitoraggio sistematico, le cui modalità e responsabilità sono stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo primo livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio verifiche strumentali), il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra questi, particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate.

L'azienda conduce inoltre una periodica attività di monitoraggio (di secondo livello) sulla funzionalità del sistema operativo adottato. Il monitoraggio di funzionalità deve consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Al termine dei processi di monitoraggio e comunque almeno una volta all'anno, viene convocata una riunione per la valutazione dei risultati ed il riesame del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro al fine di valutare se lo

stesso sia conforme a quanto pianificato, correttamente applicato, mantenuto attivo e risulti sempre idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla politica del SGSL.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Cooperativa tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente l'RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Cooperativa garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti della Cooperativa.

La Cooperativa, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;
- determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse;
- prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.

SCHEMA REATO 4

REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL D.LGS 231/2001)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs 231/2001)

Reati di riferimento

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

a) Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che la Cooperativa ha individuato riguardano le attività concernenti:

- la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi, gestione rifiuti;
- la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento;
- la raccolta fondi e la ricezione delle donazioni.

b) Regole di comportamento e sistema dei controlli

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione qualità qui indicate:

- PG 603 – Gestione amministrativa
- PG 703 – Gestione approvvigionamenti e fornitori

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore).

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento, peraltro già disciplinati dal Decreto Antiriciclaggio e, in ogni caso, da tenere in osservanza dal Decreto:

- la Cooperativa deve preoccuparsi di rendicontare le risorse derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi, in conformità alle Linee guida e alla normativa di settore.
- la Cooperativa deve creare uno specifico dossier clienti e fornitori onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli stessi;
- la Cooperativa deve procedere alla selezione dei fornitori e dei partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale (ad esempio, attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la Cooperativa o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere);
- la Cooperativa inserisce nei contratti con i fornitori ed i partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Cooperativa e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o dei principi enunciati nel Modello potranno comportare l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;

- la Cooperativa non accetta e non effettua pagamenti in contanti, se non sotto una certa soglia stabilita;
- la Cooperativa effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- nel caso di elargizioni di denaro ad individui, società od organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro.

La Cooperativa si impegna a:

- conoscere e rispettare le regole disciplinate dal Decreto Antiriciclaggio oltre a quelle di cui allo Statuto, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance.
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
- non utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non effettuare elargizioni in denaro ad individui, Cooperativa od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico.

Inoltre è previsto l'espresso obbligo di:

- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità e la solidità economica, con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner;
- assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
- prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri.

SCHEDA REATO 5

REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL D.LGS 231/2001)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del d.lgs 231/2001)

Reati di riferimento

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei Reati Presupposto, prevedendo all'art. 24-bis le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491-bis del codice penale, e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

a) Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Cooperativa ha individuato nell'ambito dei reati informatici sono quelle relative:

- all'accesso ai sistemi informatici;
- alla sicurezza dei sistemi informatici;
- alla conservazione e all'utilizzo di documenti informatici.

b) Regole di comportamento e sistema dei controlli

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione della qualità qui indicate:

- PG 404 – Trattamento dati personali

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore), le visite di RSPP, e di consulenti esterni (medico competente, consulente ADR, esperto qualificato per la sorveglianza radiometrica) .

Di fatto basta attenersi alle regole di utilizzo del sistema, con la particolare attenzione al salvare i documenti nel sistema informatico in cartelle in cui l'accesso è consentito solo alle funzioni competenti.

In particolare, è fatto espresso divieto a ciascuno dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Cooperativa in relazione al ruolo e alla funzione ricoperti, di:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- accedere a un sistema informatico o telematico senza autorizzazione;
- intervenire, senza averne il diritto né possedere la relativa autorizzazione, su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico;
- utilizzare i codici di accesso di un altro operatore.

SCHEMA REATO 6

IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS 231/2001)

Reati di riferimento

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Tale articolo sanziona "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato", qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

a) Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato individuate dalla Cooperativa, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare, riguardano:

- i processi inerenti all'assunzione del personale ed al controllo regolarità permessi;
- il monitoraggio continuo della validità dei permessi dei lavoratori assunti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, anche su proposta dell'OdV.

b) Regole di comportamento e sistema dei controlli funzioni organi

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione della qualità qui indicate:

- PG 601 – Selezione e gestione risorse umane

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore), le visite di RSPP, e di consulenti esterni (medico competente, consulente ADR, esperto qualificato per la sorveglianza radiometrica).

Consorzio Farsi Prossimo (ufficio del personale) verifica, al momento dell'assunzione di una nuova unità di personale presso la cooperativa, la regolarità dei documenti del personale selezionato.

Con riferimento a fornitori e appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente sezione, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti devono contenere specifiche clausole che prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e, sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

Ad ogni assunzione di lavoratore extracomunitario la Cooperativa deve garantire la regolarità dei permessi di

soggiorno, nonché verificare periodicamente i rinnovi dei permessi di soggiorno.

Nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, i destinatari oltre a conoscere e rispettare le regole previste dalle procedure operative aziendali e ogni legge o regolamento applicabile all'assunzione del personale, dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel Codice Etico e nel presente Modello.

È fatto espresso divieto ai destinatari di:

- ignorare o violare le procedure aziendali in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- occupare lavoratori minori in età non lavorativa, al di fuori di progetti di alternanza scuola lavoro
- sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

SCHEDA REATO 8

RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS 231/2001)

Reati di riferimento

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n.21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

a) Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato individuate dalla Cooperativa riguardano la gestione del personale, riguardano:

- i processi inerenti l'assunzione del personale e ai requisiti per la selezione;
- la gestione del personale assunto.

b) Regole di comportamento e sistema dei controlli funzioni organi

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione della qualità qui indicate:

- PG 601 – Selezione e gestione risorse umane

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore), le visite di RSPP.

Consorzio Farsi Prossimo (ufficio del personale) verifica, al momento dell'assunzione di una nuova unità di personale presso la cooperativa, la regolarità dei documenti del personale selezionato. Il personale viene assunto con il contratto nazionale delle cooperative sociali. Anche nel caso di acquisizione di personale tramite agenzia esterna si richiede il rispetto del CCNL.

Nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, i destinatari oltre a conoscere e rispettare le regole previste dalle procedure operative aziendali e ogni legge o regolamento applicabile all'assunzione del personale, dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel Codice Etico e nel presente Modello.

Periodicamente viene valutata la soddisfazione dei lavoratori mediante questionario di gradimento. I risultati vengono elaborati e esaminati dalla direzione durante il riesame.

SCHEDA REATO 9

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS 231/2001)

Reati di riferimento

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p)

a) Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato individuate dalla Cooperativa si riferiscono al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e riguardano:

- i processi inerenti l'assunzione del personale e i requisiti per la selezione;
- l'inserimento e la gestione di tirocini;
- l'acquisizione di personale mediante agenzia;
- la gestione del personale assunto;
- la gestione del pagamento degli stipendi ai lavoratori.

b) Regole di comportamento e sistema dei controlli

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza (SGI) qui indicate:

- PG 601 – Selezione e gestione risorse umane

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, o da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore), le visite di RSPP.

Consorzio Farsi Prossimo (ufficio del personale) verifica, al momento dell'assunzione di una nuova unità di personale presso la cooperativa, la regolarità dei documenti del personale selezionato. Il personale viene assunto con il contratto nazionale delle cooperative sociali. Anche nel caso di acquisizione di personale tramite agenzia esterna si richiede il rispetto del CCNL.

Nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, i destinatari oltre a conoscere e rispettare le regole previste dalle procedure operative aziendali e ogni legge o regolamento applicabile all'assunzione del personale, dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel Codice Etico e nel presente Modello.

Il pagamento degli stipendi avviene esclusivamente attraverso pagamenti tracciati e si esclude la possibilità di pagamenti in contanti.

SCHEDA REATO 10

10. REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001)

Reati di riferimento

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2, comma 1 e comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2bis del D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

Se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro:

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

a) Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Cooperativa ha individuato sono quelle relative ai reati succitati evidenziati in grassetto, rispetto alle attività di:

- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi
- gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie)
- redazione dei documenti contabili societari, bilanci, ..
- presentazione delle dichiarazioni
- emissione fatture
- pagamenti di tasse / imposte e pagamenti in genere
- accesso ai gestionali di contabilità e conti bancari
- conservazione e archiviazione dei documenti contabili
- procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte.

b) Regole di comportamento e sistema dei controlli

Le regole di comportamento sono costituite dal Codice Etico e da quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza (SGI) qui indicate:

- PG 603 – Gestione amministrativa
- PG 703 – Gestione approvvigionamento e fornitori

Costituiscono momenti di verifica e controllo, oltre ai controlli specifici previsti nelle procedure anche le attività di management svolte dalla direzione (riunioni CDA), da auditor interni e esterni (audit di controllo interni o visite da auditor esterni, da enti di controllo), e le attività di organi di controllo aziendali (collegio sindacale o revisore).

In aggiunta a quanto già previsto nella documentazione sopra indicata si è fatto obbligo, a carico dei destinatari del Modello, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Cooperativa, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Cooperativa;
- assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Cooperativa previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge. A questo proposito è fatto espresso divieto di: omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile; esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Cooperativa;

Inoltre, nei rapporti e nelle relazioni commerciali con terzi:

- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Cooperativa;
- è vietato stipulare contratti di consulenza, intermediazione o similari in assenza dei relativi poteri. Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare;
- il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

Al fine di descrivere i processi, mantenere informati i ruoli aziendali coinvolti nelle aree a rischio e prevenire l'attuazione dei reati sopra descritti, con particolare riferimento ai bilanci di esercizio, alle relazioni e ad altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) sarà auspicabile prevedere specifiche procedure aziendali che:

- descrivano attività, ruoli coinvolti e controlli effettuati;
- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali.